

CONCORDIA ET IUS S.R.L.

Organismo di Mediazione e Conciliazione

SEDE LEGALE: Via G. Sciuti n. 124 - 90144 Palermo
T. +39 091 7725986 F. +39 091 7725972 M. +39 335 7739714
Email: mediazione@concordiaetius.it Web: www.concordiaetius.it
IBAN IT66 V030 6904 6301 0000 0060 800
P.IVA / C.F. 01996100507

PEC: concordiaetius@mypec.eu

ISCRIZIONI E TITOLI

Ministero della Giustizia:
Organismi di Mediazione n. 809
Enti di Formazione n. 427
Sezione Speciale ADR n. 5

accreditato dal Ministero della Giustizia

REGIME: condizione di procedibilità
art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. 24 ottobre 2023, n. 150

ADESIONE A MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

AdeSIONE della Parte Invitata alla mediazione obbligatoria già avviata
ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. 24 ottobre 2023, n. 150

! ADESIONE A MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Il presente modulo consente alla Parte Invitata di aderire al procedimento di mediazione avviato quale condizione di procedibilità ex art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010.

AVVERTENZA: la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta le conseguenze previste dall'art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. 149/2022, illustrate nella sezione dedicata.

L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria. L'adesione va trasmessa unitamente alla ricevuta di versamento dell'indennità ridotta di un quinto (art. 28 c. 8 D.M. 150/2023).

Presentata presso la Sede di

Riferimenti della procedura cui si aderisce

N. R.G. mediazione *

Data avvio *

Data invito ricevuto *

Data primo incontro

Nominativo del Mediatore designato

A1

PARTE INVITATA ADERENTE - Dati anagrafici

Natura giuridica (persona fisica, società, ente, condominio, ecc.) *

Nominativo / Denominazione *

Codice Fiscale *

Nato/a il

P. IVA

Residenza / Sede legale *

Città *

Prov.

CAP

Tel.

Cellulare

Email *

PEC *

Rappresentante legale / persona di contatto (per persone giuridiche)

A1-L

Avvocato della Parte Invitata - ASSISTENZA OBBLIGATORIA

L'assistenza dell'avvocato è OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010 nelle materie soggette a condizione di procedibilità. La domanda priva dei dati del difensore non può essere protocollata.

Nominativo dell'avvocato (con qualifica: Avv., Prof. Avv.) *

Codice Fiscale *

P. IVA *

Ordine di appartenenza *

N. iscrizione Albo *

Studio / Indirizzo *

Città *

Prov.

CAP

Tel.

Cellulare *

Email *

PEC *

Domiciliatario (se diverso dallo studio principale)

Estremi della procura alle liti

Data procura	N. repertorio	Notaio (se autenticata)
---------------------	----------------------	--------------------------------

Procura alle liti allegata alla presente domanda

Gratuito patrocinio del difensore

Il difensore assume la difesa in patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 15-bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010, consapevole che il beneficio opera soltanto nelle materie dell'art. 5 comma 1 e soltanto se è raggiunto l'accordo di conciliazione (art. 15-bis comma 1)

La domanda di ammissione al patrocinio della parte assistita è pendente

A2 PARTE ISTANTE - Dati come da comunicazione di invito

Natura giuridica (persona fisica, società, ente, condominio, ecc.)

Nominativo / Denominazione

Codice Fiscale	Nato/a il	P. IVA
-----------------------	------------------	---------------

Residenza / Sede legale

Città	Prov.	CAP	Tel.
--------------	--------------	------------	-------------

Cellulare	Email	PEC
------------------	--------------	------------

Rappresentante legale / persona di contatto (per persone giuridiche)

A2-L Avvocato della Parte Istante (se noto)

Nominativo dell'avvocato (con qualifica: Avv., Prof. Avv.)

Codice Fiscale	P. IVA
-----------------------	---------------

Ordine di appartenenza	N. iscrizione Albo
-------------------------------	---------------------------

Studio / Indirizzo

Città	Prov.	CAP	Tel.
--------------	--------------	------------	-------------

Cellulare	Email	PEC
------------------	--------------	------------

Domiciliatario (se diverso dallo studio principale)

A2+ - Eventuale ulteriore Parte Invitata aderente

Compilare un blocco per ciascuna ulteriore parte (fino a 1). Ogni parte ulteriore sottoscrive il proprio blocco; l'assistenza legale è obbligatoria anche per le parti ulteriori.

A2+.1 Ulteriore parte n. 1

Natura giuridica

Nominativo / Denominazione

Codice Fiscale	P. IVA
-----------------------	---------------

Indirizzo / Sede

Città	Prov.	CAP	Tel.
--------------	--------------	------------	-------------

Email	PEC
--------------	------------

Avvocato della parte ulteriore (obbligatorio)

Luogo	Data	Firma della parte
--------------	-------------	--------------------------

B - MATERIA OBBLIGATORIA E DATI DEL PROCEDIMENTO**B0 Regime della procedura****REGIME APPLICATO: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA**

Il presente modulo si utilizza esclusivamente per le controversie in cui l'esperimento della mediazione è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ della domanda giudiziale (art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010).

Conseguenza sulle indennità: le spese di avvio e di mediazione di cui all'art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/2023 sono RIDOTTE DI UN QUINTO ai sensi dell'art. 28 comma 8 dello stesso decreto, come indicato nella sezione E2.

Foro territorialmente competente (art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010) *

B1 Materia soggetta a condizione di procedibilità

Confermare la materia indicata dalla Parte Istante ovvero segnalare la diversa qualificazione che si ritiene corretta, motivandola nella sezione C2.

B1 Diritti reali, immobiliari e successioni

Condominio
Diritti reali
Divisione
Successioni ereditarie
Patti di famiglia
Locazione
Comodato
Affitto di aziende

B2 Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Contratti assicurativi, bancari e finanziari

B3 Responsabilità medica e sanitaria e diffamazione

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

B4 Contratti commerciali e rapporti d'impresa

Associazione in partecipazione
Consorzio
Franchising
Opera
Rete
Somministrazione
Società di persone
Subfornitura

B5 Altre ipotesi di mediazione obbligatoria

Opposizione a decreto ingiuntivo dopo la prima udienza (art. 5-bis D.Lgs. 28/2010)
Altro caso di obbligatorietà previsto da legge speciale (specificare nella sezione D)

B6 Giudizio pendente o da instaurare

Indicare, ove esistente, il giudizio cui la mediazione si riferisce, oppure il giudizio che si intende instaurare in caso di esito negativo del procedimento.

Mediazione ante causam: nessun giudizio ancora instaurato
Giudizio pendente (indicare gli estremi)
Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 5-bis D.Lgs. 28/2010

Autorità giudiziaria

N. R.G.

Anno

Giudizio che si intende instaurare (rito, valore, foro)

C - EFFETTI PROCESSUALI E AVVERTENZE DI LEGGE**C0 Effetti del deposito della domanda****PROCEDIBILITÀ, PRESCRIZIONE E DECADENZA**

PROCEDIBILITÀ (art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010): il deposito della presente domanda e il successivo esperimento del primo incontro assolvono la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo.

PRESCRIZIONE (art. 8 c. 2 D.Lgs. 28/2010): dalla data del deposito della domanda di mediazione, comunicata alle altre parti, la prescrizione è interrotta.

DECADENZA (art. 8 c. 2 D.Lgs. 28/2010): dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla decadenza gli effetti della domanda giudiziale; se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la Segreteria dell'Organismo.

COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA (art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010): la domanda di mediazione, la designazione del Mediatore e la data del primo incontro sono comunicate alla Parte Invitata a cura dell'Organismo. La Parte Istante coopera indicando alla sezione A2 recapiti telematici corretti; l'Organismo non assume responsabilità per errori o omissioni nei recapiti indicati dalla parte.

C0-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010)**AVVERTENZA EX ART. 12-BIS D.LGS. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. 149/2022)**

Comma 1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Comma 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al DOPPIO del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Comma 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Comma 4. Quando provvede ai sensi del comma 2 nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice trasmette copia del provvedimento al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti; nei confronti di un soggetto vigilato, all'autorità di vigilanza competente.

Partecipazione (art. 8 commi 4 e 4-bis). Le parti partecipano personalmente. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia; la delega è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.

C0-ter Termine di durata del procedimento (art. 6 D.Lgs. 28/2010)**DURATA, PROROGA ED EFFICACIA ESECUTIVA**

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a SEI MESI (art. 6 comma 1 D.Lgs. 28/2010), prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della scadenza per periodi non superiori a tre mesi, con accordo scritto di tutte le parti allegato al verbale (art. 6 comma 4). Nei casi di cui agli artt. 5 comma 2 e 5-quater comma 1 la proroga è ammessa una sola volta e per non oltre tre mesi (art. 6 comma 2).

Il termine non è soggetto a sospensione feriale e decorre dal deposito della domanda ovvero, nella mediazione demandata, dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito (art. 6 comma 3).

Efficacia esecutiva dell'accordo: se tutte le parti sono assistite da un avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 comma 1 D.Lgs. 28/2010).

Se non tutte le parti sono assistite da un avvocato, l'accordo acquista efficacia esecutiva solo dopo l'omologazione con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo (art. 12 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010).

Presto consenso preventivo all'eventuale proroga del termine, ove necessaria per il buon esito del procedimento e concordata fra le parti

D - POSIZIONE DELLA PARTE INVITATA**D1 Atteggiamento rispetto alla domanda della Parte Istante**

Indicare la posizione assunta. Le opzioni non sono mutuamente esclusive: è possibile contestare la pretesa e al tempo stesso formulare una proposta conciliativa.

Riconosce integralmente la pretesa ed è disponibile a soddisfarla

Riconosce parzialmente la pretesa nei limiti precisati alla sezione D2

Contesta la pretesa ma partecipa per ricercare una soluzione conciliativa

Formula una proposta transattiva alternativa alla sezione D2

Eccepisce che la materia non rientra fra quelle ex art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010

Eccepisce l'incompetenza territoriale dell'Organismo (art. 4 D.Lgs. 28/2010)

Altro (specificare alla sezione D2)

D2 Difese, eccezioni ed eventuali proposte conciliative

E - VALORE, INDENNITÀ RIDOTTA, CREDITO D'IMPOSTA E FATTURAZIONE**E1 Valore della lite (art. 29 D.M. 150/2023)**

Art. 29 D.M. 150/2023 - Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione: il valore si determina secondo i criteri degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile; se il valore è indeterminabile la domanda ne indica le ragioni (sezione D). In caso di omessa indicazione o di disaccordo tra le parti il valore è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Valore in euro ***Scaglione applicabile****Se indeterminabile, indicare la fascia:**

Indeterminabile basso (fino a EUR 1.000)

Indeterminabile medio (da EUR 1.000,01 a EUR 50.000)

Indeterminabile alto (superiore a EUR 50.000)

E2 Indennità ridotta di un quinto (art. 28 commi 4, 5 e 8 D.M. 150/2023)**INDENNITÀ DEL PRIMO INCONTRO - art. 28 commi 4 e 5 D.M. 150/2023 (ridotte di un quinto)**

Spese di avvio e spese di mediazione del primo incontro dovute da ciascuna parte ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 D.M. 150/2023, importi IVA inclusa:

Fino a EUR 1.000: EUR 97,60

Da EUR 1.001 a EUR 50.000: EUR 190,32

Superiore a EUR 50.000: EUR 273,28

Indeterminabile basso (fino a EUR 1.000): EUR 165,92

Indeterminabile medio (da EUR 1.001 a EUR 50.000): EUR 224,48

Indeterminabile alto (superiore a EUR 50.000): EUR 273,28

Gli importi sono ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28 comma 8 D.M. 150/2023, che prevede la riduzione sia quando la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, sia quando è demandata dal giudice.

Incontri successivi al primo: gli organismi privati applicano la tabella approvata dal responsabile del registro ai sensi dell'art. 30 D.M. 150/2023, con maggiorazione del 10% se la conciliazione avviene al primo incontro e del 25% se avviene in incontri successivi.

Spese vive (art. 28 comma 3 D.M. 150/2023): esborsi documentati per la convocazione, per la sottoscrizione digitale soltanto quando la parte è priva di propria firma digitale, e per le copie. Gli importi di EUR 10,00 per convocazione e di EUR 5,00 per sottoscrizione digitale, oltre IVA, sono tariffa dell'Organismo e non del decreto ministeriale.

E3 Patrocinio a spese dello Stato (artt. 15-bis e seguenti D.Lgs. 28/2010)

Il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione è disciplinato dagli artt. 15-bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010 e opera a due condizioni: soltanto nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e soltanto se è raggiunto l'accordo di conciliazione (art. 15-bis comma 1). In tal caso alla parte non spetta alcun compenso dal proprio assistito e l'indennità di mediazione non è dovuta nei limiti di legge.

La parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (allegare provvedimento)

La domanda di ammissione al patrocinio è pendente

La parte non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Provvedimento di ammissione n.**Data provvedimento****COA / Ente****E4 Credito d'imposta (art. 20 D.Lgs. 28/2010)****CREDITO D'IMPOSTA - art. 20 D.Lgs. 28/2010**

Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione e riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del D.Lgs. 28/2010, fino a concorrenza di EUR 600,00 per procedura.

Il credito è riconosciuto entro il limite annuale di EUR 2.400,00 per le persone fisiche e di EUR 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

E altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella mediazione, fino a concorrenza di EUR 600,00, soltanto nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e nella mediazione demandata dal giudice.

Quando l'accordo di conciliazione estingue un giudizio pendente, alle parti è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato, nel limite dell'importo effettivamente versato e fino a concorrenza di EUR 518,00 (art. 20 comma 3 D.Lgs. 28/2010).

Le modalità e i termini di riconoscimento e di utilizzo dei crediti sono demandati a decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 20 comma 5 D.Lgs. 28/2010).

ATTENZIONE: la mancata o inesatta indicazione dei propri dati fiscali nella presente domanda impedisce di beneficiare del credito d'imposta.

Intendo avvalermi del credito d'imposta ex art. 20 D.Lgs. 28/2010 e fornisco a tal fine i dati fiscali che seguono

E5**Fatturazione elettronica con split payment (art. 17-ter DPR 633/1972)****Intestatario fattura (Parte) *****C.F. / P. IVA *****Cod. univoco SDI****PEC per la fattura****Indirizzo telematico AdE****Indirizzo fiscale ***

Il pagamento è soggetto a split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 (P.A. o enti equiparati)

F - DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA:

di aderire al procedimento di mediazione obbligatoria avviato dalla Parte Istante, i cui riferimenti sono indicati in epigrafe di essere assistito/a da avvocato ai sensi dell'art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010, i cui dati sono indicati alla sezione A1-L, e di avergli conferito procura

di aver preso visione del Regolamento di Mediazione di Concordia et Ius s.r.l., consultabile su www.concordiaetius.it, e di accettarne integralmente le disposizioni

di aver preso visione delle indennità dovute ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 D.M. 150/2023, ridotte di un quinto ex art. 28 comma 8 dello stesso decreto, e della tabella approvata ai sensi dell'art. 30, e di impegnarsi a corrispondere anticipatamente le spese dovute per il primo incontro

di obbligarsi, in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, a corrispondere anticipatamente le ulteriori spese di mediazione ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D.M. 150/2023

che la medesima controversia non è pendente né è stata definita presso altro Organismo di Mediazione, né presso l'autorità giudiziaria con esito definitivo

di essere consapevole delle conseguenze della mancata partecipazione previste dall'art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, come introdotto dal D.Lgs. 149/2022, illustrate alla sezione C0-bis

di essere consapevole che la mancata o inesatta indicazione dei propri dati fiscali impedisce di beneficiare del credito d'imposta ex art. 20 D.Lgs. 28/2010

di aver ricevuto informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679 e di prestare consenso al trattamento dei dati per le finalità della procedura, ivi compresi eventuali dati sensibili e giudiziari

di eleggere domicilio ai fini della procedura presso la PEC, l'email o il recapito indicati alla sezione A1, ovvero presso il proprio difensore

di aver controllato l'esattezza di tutti i dati indicati e di esonerare l'Organismo da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi

di essere consapevole che, in mancanza di anticipato ed integrale versamento delle indennità, l'adesione non si intende perfezionata

di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto a misure che limitino la capacità di agire

G - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Contrassegnare i documenti allegati. Indicare espressamente i documenti riservati al solo Mediatore, che non saranno condivisi con la controparte.

Copia del documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro, in corso di validità)

Copia del codice fiscale del sottoscrittore

PROCURA ALLE LITI conferita all'avvocato (obbligatoria)

Copia del contratto o dell'atto oggetto della controversia

Documentazione a supporto della posizione assunta

Memorie difensive e produzioni documentali

Provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Ricevuta di pagamento delle indennità ridotte

Delega alla rappresentanza / procura sostanziale per persone giuridiche

Visura camerale (per persone giuridiche)

Ulteriori allegati (elencare)

Ulteriori allegati (specificare)

Documenti riservati al solo Mediatore

H - LUOGO, DATA, SOTTOSCRIZIONI E TRASMISSIONE

Luogo *

Data *

Firma della Parte Invitata / Legale Rappresentante**ATTESTAZIONE DELL'AVVOCATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 28/2010**

Il sottoscritto avvocato attesta di aver informato l'assistito, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'informazione è stata fornita chiaramente e per iscritto. L'avvocato attesta altresì la conformità dei dati indicati nella presente domanda.

L'avvocato attesta di aver adempiuto all'obbligo informativo ex art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010

Firma dell'avvocato (obbligatoria)**MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

PEC istituzionale: concordiaetius@mypec.eu - Posta elettronica: mediazione@concordiaetius.it

Raccomandata A/R: Concordia et lus s.r.l. - Via G. Sciuti n. 124 - 90144 Palermo

Deposito diretto: Sede Legale o sedi operative locali (elenco su www.concordiaetius.it)

Pagamento indennità: bonifico su IBAN IT66 V030 6904 6301 0000 0060 800 - causale: sede, Parte, materia obbligatoria

INFORMATIVA PRIVACY - art. 13 Reg. UE 2016/679

Titolare: Concordia et lus s.r.l., Via G. Sciuti n. 124 - 90144 Palermo, P.IVA / C.F. 01996100507. I dati, compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati per il procedimento di mediazione e per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 28/2010 e al D.M. 150/2023 e conservati per i termini di legge. Diritti dell'interessato: mediazione@concordiaetius.it - PEC concordiaetius@mypec.eu. Informativa completa: www.concordiaetius.it/privacy.

Presto consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili e giudiziari, per le finalità della procedura

RIQUADRO PER LA FIRMA DIGITALE (PaDES)

Alla sottoscrizione digitale tutti i campi del modulo vengono bloccati.